



Comune di Treviso

Settore Ambiente
Servizio Prevenzione e Protezione
Tel: 0422.658322/262 – Fax: 0422.658392
E-mail: protocollo@comune.treviso.it
web: www.comune.treviso.it

Regolamento “Prime regole per la tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni. Piani di localizzazione.”

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56213/90 del 11.09.2000 e modificato, integrato e corretto con successive deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 12490/10 del 26.02.2001*
- n. 84903/76 del 26.11.2001*
- n. 94292/90 del 10.12.2001*

Il Dirigente del Settore Ambiente
(Ing. Paolo Pierobon)

L' Assessore all' Ambiente
(Dr. Michele Chiole)



Sommario

Capo 1 Finalità

Capo 2 Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione

- 2.1 Campo di applicazione
- 2.2 Valore del campo elettromagnetico
- 2.3 Prescrizioni per la localizzazione

Capo 3 Obiettivi di qualità

- 3.1 Aggiornamento tecnologico
- 3.2 Inquinamento acustico

Capo 4 Programma generale di rete e localizzazione

Capo 4bis Concessione edilizia

Capo 5 Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti. Responsabilità

- 5.1 Progettazione,
- 5.2 Direzione,
- 5.3 Esecuzione
- 5.4 Collaudo
- 5.5 Responsabilità
- 5.6 Denuncia dei lavori

Capo 6 Documentazione richiesta

- 6.1 Denuncia dell'impianto
- 6.2 Fine lavori e collaudo dell'impianto

Capo 7 Situazioni esistenti

- 7.1 Situazioni esistenti, modifiche e adeguamenti

Capo 8 Antenne mobili

Capo 9 Obblighi del gestore

Capo 10 Entrata in vigore



Capo 1

Finalità

Il presente regolamento ha per scopo il miglioramento della tutela igienico sanitaria della popolazione, da radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per teleradiocomunicazioni – intesa come complesso degli interventi positivi per la salvaguardia e la promozione della salute umana - posto che l'urbanistica non governa da sola tutti gli interessi pubblici radicati sul territorio e che appare necessario quindi promuovere la cooperazione fra tutti i soggetti portatori di interessi pubblici.



Capo 2

Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione

2.1 Campo di applicazione

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

2.2 Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti in parola possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art.4 del DM 381/98.
- b) Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori al limite indicato al punto precedente solo in una zona prossima all'antenna e per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche.
- c) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a tale zona da parte della popolazione.
A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari; in difetto, la concessione comunale rilasciata si intende automaticamente decaduta.

2.3 Prescrizioni per la localizzazione

Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicate dalla Giunta della Regione Veneto (29/12/1998, n° 5268) e cioè gli asili, le scuole, le strutture socio-sanitarie, ecc..

Pertanto nella progettazione e realizzazione di tali impianti dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non illuminare le strutture sensibili come, ad esempio, una distanza adeguata da tali strutture, una opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature ecc..



Capo 3

Obiettivi di qualità

3.1 Aggiornamento tecnologico

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) Il Gestore consegna annualmente una relazione al Settore Ambiente sulle iniziative di cui ai punti precedenti a) e b).
- d) L'Amministrazione si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificarne la regolarità.

3.2 Inquinamento acustico

- a) Gli impianti di cui al punto 2.1 devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Capo 4

Programma generale di rete e localizzazione

4.1

a) Al fine di contemperare al meglio le concorrenti esigenze di ottimizzazione del servizio, di minimizzazione del rischio della popolazione e di ordinato uso del territorio, i gestori, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano la loro proposta di piano di rete contenente l'indicazione delle installazioni di nuovi impianti e di quelli oggetto di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e modifica degli esistenti, che si prevedono di attuare nel biennio successivo.

b) La proposta di piano di rete di teleradiocomunicazione di ogni gestore, va corredata dalla seguente documentazione:

1) *cartografia, su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, del territorio comunale con l'indicazione di siti e/o delle aree circoscritte (di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già esistenti; per i siti e/o le aree preesistenti nel centro storico va presentata una cartografia aggiuntiva, su carta tecnica regionale in scala 1:5000 o equivalente in scala maggiore (1:2000 o 1:500);*

2) *elenco delle installazioni, con l'indicazione della priorità di realizzazione, la denominazione del sito, la via e il numero civico;*

Per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

1) *schede tecniche RB1, di cui alla Circolare Regionale 9 agosto 2000, n. 14, per le stazioni radio base contenute nella proposta di rete;*

2) *schede tecniche RB2, di cui alla Circolare Regionale 9 agosto 2000, n. 14, per le stazioni radio base proposte, con allegata cartografia, su carta tecnica regionale in scala 1:5000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (s.l.m.), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico) e con la localizzazione di eventuali altri impianti esistenti in un raggio di 350 metri;*

3) *scheda tecnica dell'impianto con indicato tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti;*

4) *numero di identificazione delle celle (CID = Cell Identifier)*

5) *valutazione strumentale del campo elettromagnetico esistente in corrispondenza degli edifici e/o luoghi abitati o abitabili maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;*

6) *valutazione del campo elettromagnetico totale atteso (calcolato in campo libero), generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti da sorgenti preesistenti e/o contemporaneamente previste o note;*

7) *inserimento fotografico dell'impianto, nella via, area o edificio proposti e nel contesto circostante;*



8) *individuazione dei punti critici, di cui all' art. 2.2, in prossimità dell'impianto trasmittente (volume di rispetto) e di tutti quelli in cui si supera il valore di cautela di cui all'art. 2.3;*

9) *Relazione tecnica contenente:*

- *indicazione precisa del vincolo paesaggistico ovvero riconoscimento del diverso tipo di tutela ambientale esistente nel sito interessato dalla installazione;*
- *individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;*
- *indicazioni delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dall'installazione della infrastruttura.*

c) La proposta di piano di rete dei gestori dovrà tenere conto dei criteri di cui al successivo punto 4.2.

d) Il Settore Ambiente con l'ausilio del Settore Urbanistica, valuterà le proposte pervenute dai gestori entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, indicando entro 40 giorni ai gestori le integrazioni documentali eventualmente necessarie, che dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta; il termine di 90 giorni riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai gestori. La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Ambiente.

e) Entro il termine di 90 giorni di cui al comma precedente il Settore Ambiente con l'ausilio del Settore Urbanistica e se del caso avvalendosi delle strutture di cui all'art. 14, L. 22 febbraio 2001 n. 36, e/o di consulenze specialistiche, indicherà ai gestori i casi in cui le diverse proposte di piani di rete producono interferenze tali da superare, nel complesso degli impianti previsti ed esistenti, i valori di campo ammissibili, e formulerà ai gestori stessi proposte per una diversa localizzazione dei nuovi impianti previsti sulla base dei criteri esposti al punto 4.2.

Qualora ravvisi l'opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti dalle previsioni dei piani di rete dei gestori, il Dirigente del Settore Ambiente potrà promuovere una conferenza di servizi con le altre amministrazioni pubbliche e/o organi tecnici interessati (ARPAV, ISPESL, Soprintendenza BBAA., ANAS, Provincia, etc.).

f) I gestori potranno adeguare i loro piani di rete alle proposte e osservazioni formulate dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni dal loro ricevimento.

g) Entro lo stesso termine i gestori potranno replicare alle proposte di localizzazione di cui al comma precedente fondate sul richiamo dei criteri di cui al comma a), numeri 1, 2, del successivo punto 4.2), dimostrando adeguatamente l'esistenza di indefettibili diverse esigenze legate all'efficienza del servizio da espletare.

h) La Giunta, su parere formulato dal Settore Ambiente con l'ausilio del Settore Urbanistica, approverà il Programma generale di rete di telefonia mobile che recepirà l'esito della concertazione avvenuta, con le previsioni dei singoli piani di rete ritenute ammissibili all'esito della precedente istruttoria. In tal caso, potranno successivamente essere rilasciate solo le concessioni edilizie o i permessi di costruire per i progetti conformi al Programma generale di rete. Il Settore ambiente attesterà tale conformità per ogni istanza di concessione edilizia o permesso di costruire inoltrata dai gestori.

i) Nel caso in cui il mancato adeguamento alle osservazioni e proposte di cui al precedente comma e) sia motivato ai sensi del secondo periodo del comma g), l'approvazione del Programma generale da parte della Giunta dovrà essere preceduta da deliberazione



favorevole del Consiglio Comunale sulle deroghe richieste, previo parere formulato dal settore Ambiente con l'ausilio del settore Urbanistica.

l) In caso di mancata approvazione del Programma generale di rete, le istanze di concessione edilizia presentate dai singoli gestori saranno valutate in ordine di presentazione, verificando tra l'altro il rispetto dei criteri di cui al successivo punto 4.2; sul punto sarà acquisito il previo parere del Settore Ambiente, il quale potrà avvalersi delle strutture di cui all'art. 14, L. 22 febbraio 2001 n. 36;

m) Fino allo spirare dei termini per la concertazione, l'istruttoria ed ogni determinazione su tutte le istanze di concessione o permesso di costruire aventi ad oggetto l'installazione o la modifica degli impianti fissi sono sospese.

4.2

a) Nell'attesa di una compiuta disciplina regionale riguardante gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) punto 1) della L. 22 febbraio 2001, n. 36, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Regione con la Circolare Regionale n. 12 del 12 luglio 2001, nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, il rilascio della concessione edilizia per l'installazione o modifica degli impianti fissi e l'installazione degli impianti mobili, è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

1) gli impianti possono essere insediati lungo le vie pubbliche e relative pertinenze, le fasce di rispetto degli elettrodotti, nelle aree cimiteriali, su aree ed immobili pubblici, previo assenso dell'Ente proprietario; nell'ambito delle strade comunali l'installazione è di norma da prevedersi sulle vie definite principali dalla deliberazione di Giunta n. 427 del 14.6.2000 e relative modifiche ed integrazioni;

2) nel centro storico, come delimitato dalla cinta muraria, i nuovi impianti possono essere installati solo su siti pubblici;

3) dovranno essere adottate le soluzioni tecnologiche, funzionali ed estetiche che garantiscano la minima compromissione possibile degli immobili ove si propone l'installazione e del paesaggio, anche urbano, circostante;

4) i siti particolarmente sensibili, intesi per tali le scuole, gli asili, gli ospedali, le case di cura e di riposo, non dovranno essere illuminati nemmeno in parte dagli impianti;

5) dovrà essere dimostrato che i valori di campo elettromagnetico prodotto dagli impianti non superino i limiti previsti dalla vigente legislazione, come richiamati nel capo 2 del presente regolamento, sia singolarmente, sia tenendo conto delle interferenze generate dagli impianti preesistenti e/o da quelli per i quali sia già stata presentata domanda di installazione, quali segnalati dalla stessa Amministrazione.

b) Il competente settore, in sede di rilascio delle concessioni edilizie (permessi di costruire), con il procedimento stabilito dalla legge statale e regionale per le deroghe al P.R.G., previa delibera favorevole del Consiglio comunale su parere formulato dal Settore Ambiente con l'ausilio del Settore Urbanistica, può autorizzare deroghe ai criteri di cui al comma precedente con esclusione di quelli previsti ai precedenti numeri 4 e 5, qualora la scelta di un sito diverso da quelli consentiti sia adeguatamente motivata dal gestore con la dimostrazione di indefettibili diverse esigenze legate all'efficienza del servizio da espletare.

c) In ogni caso, la deroga al criterio di cui al numero 1 del precedente comma a), è limitata alla possibilità di concedere l'installazione sulle proprietà contornate alle vie pubbliche ivi citate.



d) Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando le previsioni in deroga ai criteri ivi citati sono confluite nel programma generale di rete approvato ai sensi del comma i) del punto 4.1).

e) Durante la vigenza del Programma generale di rete, il gestore può chiedere il rilascio della concessione edilizia (permesso di costruire) per impianti fissi o l'installazione di impianti mobili non previsti nel programma stesso, solo dimostrando l'impossibilità sopravvenuta di dare attuazione alle previsioni del Programma. In tal caso, il rilascio della concessione edilizia è subordinato al parere formulato dal Settore Ambiente con l'ausilio del Settore Urbanistica sulla mancanza di cause di incompatibilità con le restanti previsioni del Programma. A tal fine il competente settore potrà avvalersi delle strutture di cui all'art. 14, L. 22 febbraio 2001 n. 36.

43

a) Fatto salvo quanto previsto dal comma e) del precedente punto 4.1), l'approvazione del Programma generale di rete non sostituisce le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta, le concessioni e gli altri titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per l'installazione, realizzazione e costruzione degli impianti.

b) Il Programma generale di rete resta in vigore per un anno dalla data di approvazione, e comunque sino all'approvazione del nuovo Programma generale di rete o allo spirare dei termini per la sua formazione con esito negativo.

44

a) Durante la vigenza del programma generale di rete, eventuali nuovi gestori, prima di richiedere il rilascio della concessione edilizia per gli impianti fissi o l'installazione di impianti mobili, debbono presentare la loro proposta di piano di rete con le forme e i contenuti di cui al punto 4.1, chiedendo l'integrazione del Programma generale già approvato. In tal caso, la proposta di piano del nuovo gestore dovrà essere compatibile con le restanti previsioni del Programma generale.

b) Per l'integrazione del Programma generale si segue lo stesso procedimento di cui al punto 4.1).

c) In caso di mancata approvazione dell'integrazione proposta dal nuovo gestore, il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto dei criteri di cui al punto 4.2, e alla compatibilità del nuovo insediamento con le restanti previsioni del Programma generale cui è data priorità nel rilascio dei titoli abilitativi.

d) Il Settore Ambiente è competente a rilasciare il suddetto parere di compatibilità, anche avvalendosi delle strutture di cui all'art. 14, L. 22 febbraio 2001 n. 36 e con l'ausilio del Settore Urbanistica.

45

Il Settore Ambiente cura la realizzazione e gestione dell'archivio degli impianti ed apparecchi di teleradiocomunicazione denunciate dai gestori operanti sul territorio comunale;

46



- a) In sede di prima applicazione del presente capo, le istanze di concessione edilizia presentate prima del 20 novembre 2000 - data nella quale è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare n. 90 dell'11 settembre 2000, con la quale è stato approvato il presente regolamento - saranno valutate dal competente Settore Edilizia alla stregua, tra l'altro, dei criteri di localizzazione di cui al punto 4.2 del presente capo e degli altri criteri dettati dal presente regolamento.
- b) I progetti di cui alle domande presentate successivamente al 20 novembre 2000, saranno comprese nella valutazione da effettuare sulle proposte di piano di rete già presentate dai gestori alla data del 31.10.2001 alle stesse si applica la disposizione di cui al comma m) del punto 4.1).
- c) In sede di prima applicazione i termini di cui al comma d) del punto 4.1, per la valutazione delle proposte di piano di rete già presentate dai gestori alla data del 31.10.2001, come integrate dai progetti di cui al comma precedente, iniziano a decorrere dal 28 novembre 2001, primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di C.C. n. 76, del 26.11.2001.

Capo 4 bis



Concessione edilizia

a) La richiesta di concessione edilizia per i nuovi impianti e/o per le modifiche degli esistenti, che necessitano di tale concessione, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale corredata dai documenti previsti dal presente regolamento e dal regolamento edilizio comunale e dalle vigenti norme regionali e statali.

b) Al fine del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. *Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dei contestati o aperti titolo, del progettista, del direttore dei lavori (prima dell'inizio dei lavori), della ditta esattrice (prima dell'inizio dei lavori);*
2. *Copia dell'atto di notorietà o del titolo di ottenimento della concessione edilizia richiesta;*
3. *Delega/assenso della proprietà per interventi su immobili in locazione e per lavori su parti comuni di condomini;*
4. *Relazione tecnico illustrativa con inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento, descrizione sintetica (finalità, criteri progettuali, materiali, impatto dell'opera, ecc), richiamo alle norme urbanistico-edilizie di riferimento;*
5. *Planimetria della località in scala catastale, estesa per un raggio di almeno 500 m completa di toponomastica con individuazione delle aree e delle strutture sensibili (asili, scuole, strutture socio-sportive, ecc);*
6. *Planimetria generale 1:500 quotata dallo stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza, di tutte le distanze da confini e fabbricati e dai vincoli di ogni tipo esistenti (comprese aree e fosse di rispetto);*
7. *Indicazione dell'esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato (con idonea colorazione trasparente) su estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale e/o attuativo vigente e di quello adottato;*
8. *Estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'UTE in data non anteriore a 6 mesi, con esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato (con idonea colorazione trasparente);*
9. *Piante, prospetti e sezioni dallo stato di progetto in scala adeguata, comprensivo di elaborati grafici indicanti particolari costruttivi, materiali e colori di progetto;*
10. *Dichiarazione del tecnico progettista sull'esistenza o meno di vincoli di cui al D. Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999;*
11. *Documentazione fotografica completa dello stato di fatto (riferita all'area di intervento e all'intorno) con indicazione dei corsi viari;*
12. *Piante, prospetti e sezioni dallo stato di fatto (per installazioni su strutture o manufatti esistenti);*
13. *Relazione descrittiva ed elaborati grafici che dimostrino la conformità alle norme di cui al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495/92) ai fini della verifica delle fosse di rispetto stradale;*
14. *Planimetria 1:500 con ordinamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento, sezioni e prospetti tipo della recinzione 1:20, con indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata 1:100 dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;*
15. *Autorizzazione degli uffici lavori compartimenti delle F.S. per la riduzione delle distanze prescritte dagli artt. del 49 al 56 del DPR n.753/1980, ai sensi dell'art. 60 del DPR stesso, con allegata documentazione vidimata dall'Ente;*
16. *Parere sul progetto dell'Ente Parco Regionale del Fiume Sile per interventi compresi nell'ambito del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con allegata documentazione vidimata dall'Ente;*



17. *Parere dell'ANAS per interventi lungo le strade statali, con allegata documentazione vidimata dall'Ente*
18. *Parere della Provincia di Treviso per interventi lungo le strade provinciali, con allegata documentazione vidimata dall'Ente*
19. *Parere del competente organo aeronautico per i vincoli aeroportuali, con allegata documentazione vidimata dall'Ente*
20. *Nulla osta della Soprintendenza ai BBAA. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 490/99, con allegata documentazione vidimata dall'Ente*
21. *Nulla osta del competente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Artistici e Monumentali, nei casi previsti dalle leggi o dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti e/o adottati o quando il Sindaco ravvisi l'opportunità, con allegata documentazione vidimata dall'Ente*
22. *Autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 490/99, emessa dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 63/94 per le installazioni comprese in ambiti soggetti a vincolo ambientale ai sensi degli artt. 140, 144, 146 del D. Lgs n. 490/99, con allegata documentazione vidimata dall'Ente*
23. *Parere ARPAV.*

4 bis.2

- a) Per gli impianti soggetti alla L.R. n. 29 del 1993, l'efficacia della concessione edilizia o del permesso di costruire è condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale citata, laddove necessaria, o alla avvenuta comunicazione di cui all'art. 2, della medesima legge regionale.
- b) Copia dell'autorizzazione o della comunicazione di cui al comma precedente deve essere prodotta con la comunicazione di avvio dei lavori.



Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti. Responsabilità.

5.1 Progettazione

a) La costruzione delle opere, strutture ed impianti, di cui al punto 2.1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze.

b) Tali professionisti, nello studiare i progetti devono essere ben compresi della responsabilità, diretta ed esclusiva che viene loro addossata dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento; perciò devono procedere con ogni ponderazione nella scelta del progetto che propongono, in modo che riesca, in via di priorità assoluta, il più conveniente e sicuro per la tutela della pubblica e privata salute ed incolumità. Essi devono usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i rilievi, gli assaggi del terreno e/o le verifiche delle strutture su cui cadono i lavori. Con uguale diligenza devono essere eseguite le operazioni di tavolo, procurando che nei disegni, calcoli, verifiche ecc. non vi siano errori che rendano fallaci le previsioni di progetto, o che all'atto dell'esecuzione possano dar causa a dubbi ed incertezze.

c) Non minore attenzione sarà usata nella compilazione del capitolato, descrizioni e specifiche tecniche e nella redazione di tutti gli altri documenti componenti il progetto, i quali dovranno contenere tutte le prescrizioni per l'esecuzione e per le successive gestione e manutenzione, chiaramente espresse, in modo da non dar luogo ad erronee interpretazioni, evitando così, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori, i committenti, i gestori, gli enti deputati al controllo e gli stessi cittadini.

5.2 Direzione

a) La realizzazione delle opere e degli impianti, di cui ai punti precedenti, deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

5.3 Esecuzione

a) L'esecuzione dei lavori, di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti e in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica salute ed incolumità.

5.4 Collaudo

a) Tutte le opere, strutture, ed impianti di cui ai commi precedenti devono essere sottoposti a collaudo anche funzionale, con la verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

b) Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, strutture ed impianti.

c) La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Settore Ambiente entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.



Quando non esiste il committente, al costruttore è fatto obbligo, nel termine precedentemente indicato, di richiedere agli ordini provinciali degli ingegneri o architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

d) Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle al Settore Ambiente, il quale provvederà a restituire una copia al committente, con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5.5 Responsabilità

a) Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione delle opere, delle strutture ed impianti comunque realizzati.

b) Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera, strutture ed impianti al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della loro posa in opera.

c) Il gestore ha la responsabilità della manutenzione globale dell'opera, impianti e strutture e di adottare tutte le cautele necessarie atte a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche anche promovendo la sostituzione o l'aggiornamento degli impianti, in base alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.

d) Il costruttore e il direttore dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, con particolare riguardo ai limiti di campo elettromagnetico e all'esposizione della popolazione a tale campo.

e) Il collaudatore ha la responsabilità di:

- verificare e certificare se l'opera, le strutture, gli impianti furono eseguite in perfetta regola d'arte e secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche.
- Verificare e certificare la funzionalità dell'opera, strutture ed impianti ed il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- Trasmettere due copie del certificato di collaudo al Settore Ambiente, e restituire una copia timbrata al committente.

5.6 Denuncia dei lavori

a) Le opere riguardanti le installazioni devono essere denunciate dal costruttore al Comune, prima dell'inizio dei lavori.

b) Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del proprietario, del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.

c) Alla denuncia devono essere allegati i documenti previsti al punto 6.1 del presente regolamento.

d) Il Comune restituirà, all'atto della presentazione, una copia del progetto e della relazione, con l'attestazione dell'avvenuto deposito.



e) Dovranno essere denunciate, prima dell'inizio della loro esecuzione, anche le varianti che, nel corso dei lavori, si volessero introdurre, rispetto al progetto originario, come pure le successive modifiche, rinnovi, ristrutturazioni o sostituzioni dell'impianto stesso.

Capo 6

Documentazione richiesta

6.1 Denuncia dell'impianto

a) La denuncia dell'impianto deve essere corredata dai seguenti documenti ed atti:

1. Scheda, contenente i dati anagrafici e i dati tecnici, conforme all'allegato 1 del "Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio - base per telefonia cellulare, predisposto dall'ARPAV.
2. Progetto esecutivo completo dell'impianto e dell'installazione, in duplice copia, redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito, iscritti nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorra per definire l'installazione.
3. Relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in cui
 - ♣ si evincano i motivi delle scelte effettuate;
 - ♣ si dimostra che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il servizio da espletare;
 - ♣ sia indicata l'area da illuminare;
 - ♣ si indicano i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell'impianto.
4. Tavole grafiche rappresentative :
 - ♣ delle opere alle varie scale;
 - ♣ della planimetria, in scala opportuna, quotata dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;
 - ♣ della esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato;
 - ♣ della ubicazione esatta dell'antenna con indicazione delle direzioni di massimo irraggiamento;
 - ♣ dei volumi intorno all'antenna in cui vengono superati i valori 20 V/m e di 6 V/m per il campo elettrico;
 - ♣ dell'area che l'impianto intende illuminare, in base alla massima potenza installata e sua rappresentazione su carta tecnica regionale, in scala 1:10000 fornita preliminarmente dal Comune, su supporto magnetico, e nella quale è rappresentato lo stato attuale di tutte le installazioni presenti nel territorio comunale.
5. Dichiarazione del progettista attestante:
 - ♣ il rispetto della legge 46/90 e sue modifiche ed integrazioni, per gli impianti previsti.
 - ♣ che la progettazione e la realizzazione dell'impianto è avvenuta impiegando la migliore tecnologia disponibile al momento della presentazione del progetto e compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile.

- 6.** Dichiarazione del gestore attestante che:
 - ♣ “l'esercizio dell'impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile” e che, in ogni caso, vengono rispettati i limiti indicati dal presente regolamento
 - ♣ le zone in cui viene superato il limite di cautela, di cui al punto 2.3, sono rese inaccessibili alla popolazione a propria cura e responsabilità.
- 7.** Titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto.
- 8.** Per le installazioni su proprietà comunali atto unilaterale di obbligo:
 - ♣ alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze;
 - ♣ alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto.
- 9.** Impegno da parte del proprietario dell'impianto, reso con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a modificare o trasferire l'impianto a propria cura e spese, qualora la realizzazione di una nuova struttura sensibile, prevedibile in base al Piano Regolatore Generale, renda l'impianto incompatibile con le disposizioni di verifica previste.
- 10.** Nominativo del Responsabile dell'impianto per eventuali comunicazioni.

6.2 Fine lavori e collaudo dell'impianto

- a) Alla ultimazione dell'impianto e prima della sua messa in funzione, il gestore depositerà presso il Comune:
 - 1.** Dichiarazione di fine lavori e nomina del collaudatore.
 - 2.** Certificato di collaudo dell'impianto.
- b) Dopo 180 giorni dalla messa in funzione dell'impianto, il gestore depositerà presso il Comune l'attestazione di verifica di funzionalità dell'impianto, corredata da misure di campo elettromagnetico nei punti ritenuti più significativi per l'esposizione della popolazione e delle strutture sensibili.



Capo 7

Situazioni esistenti

7.1 Situazioni esistenti, modifiche ed adeguamenti

- a) Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati entro 180 giorni alle disposizioni previste per i nuovi impianti.
- b) Gli impianti esistenti devono produrre la stessa documentazione prevista per quelli nuovi, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.



Capo 8

Antenne mobili

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è pari al doppio dell'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.



Capo 9

Obblighi del gestore

Il gestore titolare della concessione edilizia è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora:

- a) Gli uffici comunali preposti dovessero individuare il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione edilizia di cui al presente Regolamento;
- b) L'Autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole della salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale



Capo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.